

ALLEGATO A

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CULTURALE ISLAMICA DI MOTTA DI LIVENZA

ARTICOLO 1. Costituzione, sede e durata

È costituita nel rispetto del codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "**Associazione di Promozione Sociale Culturale Islamica di Motta di Livenza**", di seguito denominato semplicemente Associazione.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

L'Associazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, comma II, del D.Lgs. 117/17 e s.m.i., solo successivamente all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previa iscrizione nello stesso, utilizzerà nella propria denominazione, nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la locuzione "Associazione di promozione sociale".

L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

L'Associazione fissa la propria sede in Motta di Livenza (Treviso), via Cadamure, 1 BIS 8.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, di competenza dell'organo di amministrazione, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di depositare nel RUNTS la relativa comunicazione e di darne informazione ad altri uffici competenti. Diversamente è richiesta la deliberazione dell'Assemblea straordinaria da approvarsi con le maggioranze qualificate utili a modificare il presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2. Statuto

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dal Codice Civile, dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dalle relative norme di attuazione, dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 3. Finalità e attività di interesse generale

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare si propone di:

- Favorire e rendere effettivo l'inserimento e l'integrazione dei musulmani e delle comunità islamiche in generale, nella società italiana;
- Mantenere vive identità, tradizione, cultura ed educazione proprie della cultura islamica, all'interno delle comunità islamiche venutesi a creare in Italia;

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Realizzazione di attività culturali, ricreative e di alfabetizzazione, per bambini e ragazzi, in lingua araba al fine di trasmettere loro la lingua delle loro origini;
- Promozione e sviluppo di attività ed eventi finalizzati all'educazione alla cultura della legalità, del volontariato, dell'altruismo e della cittadinanza attiva, anche mediante iniziative socio-culturali e azioni di promozione e di sostegno dei valori umani (quali ad esempio giustizia, pace, difesa dei diritti umani);
- Sostegno attraverso un servizio di mediazione interculturale degli immigrati con difficoltà comunicative;
- Organizzazione di eventi culturali, manifestazioni, dibattiti, anche in collaborazione con altre associazioni ed enti, volti a favorire lo scambio interculturale;
- Favorire il dialogo e i rapporti tra la comunità islamica di Motta di Livenza e le altre istituzioni, laiche o religiose, del territorio.

L'Associazione inoltre, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, previa delibera dell'Organo di Amministrazione al quale è rimessa la facoltà di individuarle, potrà svolgere, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 4. Ammissione

Sono associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Chi intende associarsi all'Associazione deve rivolgere espressa domanda all'Organo di Amministrazione, recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone di realizzare, l'impegno ad osservare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni e a versare la quota associativa annuale.

L'Organo di Amministrazione è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati, entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza.

In caso di rigetto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, la deliberazione, motivata, deve essere comunicata dall'Organo di Amministrazione agli interessati. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

ARTICOLO 5. Adesione

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento interno. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ARTICOLO 8. Volontari e Assicurazioni Obbligatorie.

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ARTICOLO 9. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, qualora eletto nei casi previsti dalla Legge;
- l'Organo di revisione legale, qualora eletto nei casi previsti dalla Legge.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo e dell'organo di revisione legale.

ARTICOLO 10. Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati dell'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

È presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta all'anno entro la fine del mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è convocata, mediante avviso scritto esposto in sede e da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.



Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa. In particolare i soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione del bilancio di esercizio,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo articolo 24;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'assemblea dei soci.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ARTICOLO 6. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque sia socio dell'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto all'Organo di Amministrazione, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa. La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.

Il socio che si rende inadempiente agli obblighi di versamento della quota associativa, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione deve essere motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati. L'esclusione viene ratificata dall'assemblea.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può appellarsi all'assemblea dei soci; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea stessa. L'Assemblea delibererà con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

È comunque ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 7. Attività di volontariato e personale retribuito

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. I volontari sono iscritti nell'apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta a favore della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 11. Competenze assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- nomina e revoca, nei casi previsti dalla Legge, l'Organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in via definitiva sull'ammissione degli aspiranti soci e sull'esclusione degli associati;
- fissa l'importo della quota associativa annuale;
- approva l'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera in merito alla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 12. Assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione, è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

ARTICOLO 13. L'Organo di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione composto da cinque a sette membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti, per la durata di tre anni. I componenti possono essere rieletti per un massimo di n. 2 mandati.



L'Organo di Amministrazione sceglie al proprio interno il vice-presidente ed il segretario.

L'Organo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri dell'Organo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
- delibera in merito all'esclusione degli associati;
- individua nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per altri gravi motivi, può essere revocato dall'incarico con delibera dell'Assemblea, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato a cura dell'Organo di Amministrazione entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea dei soci utile.

Il venir meno della maggioranza dei membri dell'Organo di Amministrazione, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri dell'Organo rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Organo di Amministrazione.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 14. Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è il presidente dell'Organo di Amministrazione.

Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci; dura in carica quanto l'Organo di amministrazione; cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dall'Organo di Amministrazione appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione

ARTICOLO 15. Il Vicepresidente dell'Organo di Amministrazione

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 16. Il Segretario dell'Organo di Amministrazione

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e l'Organo di Amministrazione nell'espletamento delle proprie attività, in particolare nella tenuta e nella custodia dei libri sociali e dei registri obbligatori per legge.

ARTICOLO 17. L'Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 18. Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ARTICOLO 19. Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



ARTICOLO 20. Beni e lasciti testamentari

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli associati.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dall'Organo di Amministrazione in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

ARTICOLO 21. Bilancio

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione almeno nei 15 giorni prima che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 22. Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 23. Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017

ARTICOLO 24. Libri Sociali obbligatori

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, salvo diversa ubicazione entro n. 20 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto all'organo di competenza.

ARTICOLO 25. Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1 del D.Lgs. 117/2017 a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 26. Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 27. Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Motta di Livenza (TV),

11/04/2016

Il Presidente

Bancione



